



REGOLAMENTO DI PROCEDURA

INDICE

PREMESSA

PARTE 1 – REGOLAMENTO PROCEDURA MEDIAZIONE CIVILE COMMERCIALE

Art. 1 Definizioni

Art. 2 Ambito di applicazione

Art. 3 Deposito della Domanda e Adesione al Procedimento

3.1 Deposito

3.2 Ricevuta di deposito e notifica dell'invito in mediazione

3.3 Adesione

Art. 4 Durata, Luogo e Modalità di Svolgimento della Mediazione

4.1 Durata della procedura di mediazione

4.2 Luogo di svolgimento della procedura di mediazione

4.3 Modalità di svolgimento della procedura di mediazione

Art. 5 Criteri di Nomina del Mediatore

5.1 Criteri di nomina del mediatore

5.2 Indicazione concorde del mediatore ad opera delle parti

5.3 Nomina di mediatori di altri organismi

Art. 6 Accettazione dell'incarico e dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza. Sostituzione del mediatore. Doveri del mediatore

6.1 Accettazione della nomina da parte del Mediatore

6.2 Cause di incompatibilità

6.3 Sostituzione del mediatore

6.4 Doveri del mediatore

Art. 7 Presenza delle Parti, Rappresentanza e Assistenza Legale

7.1. Presenza delle parti e rappresentanza

7.2 Assistenza legale

7.3 Altri soggetti autorizzati a presenziare agli incontri di mediazione

Art. 8 Svolgimento degli incontri di mediazione

8.1 Svolgimento del primo incontro di mediazione

8.2 Incontri successivi al primo

8.3 Svolgimento delle sessioni separate

8.4 Nomina di Consulente Tecnico

8.5 Proposta del Mediatore

8.6 Richieste di rinvio degli incontri di mediazione

Art. 9 Conclusione della Mediazione e Verbali

9.1 Conclusione della procedura di mediazione

9.2 Verbale di mancata adesione

9.3 Verbale di mancato accordo

9.4 Verbale di accordo

9.5 Utilizzabilità dei risultati delle negoziazioni paritetiche

9.6 Verbali di aggiornamento/rinvio degli incontri

Art.10 Riservatezza

- 10.1 Obbligo di riservatezza
- 10.2 Responsabilità delle parti

Art 11 Diritto di accesso agli atti, richiesta copie e conservazione documenti

- 11.1 Accesso agli atti
- 11.2 Richiesta copie degli atti
- 11.3 Conservazione e trattamento dei dati
- 11.4 Diritti di informazione e facoltà delle parti in caso di sospensione o cancellazione dell'organismo

Art. 12 Soggetti tenuti al pagamento delle spese e indennità di mediazione. Criteri di determinazione

- 12.1 Soggetti tenuti al pagamento delle spese ed indennità di mediazione
- 12.2 Criteri di calcolo delle spese ed indennità di mediazione

ALLEGATO A- TABELLA A D.M. 150/2023

PREMESSA

Il procedimento di mediazione civile commerciale, introdotto nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 28/2010 - aggiornato dal D.Lgs. 149/2022 (Cartabia) e dal D.Lgs 216/2024 disciplinato secondo i precetti del Decreto Ministeriale del Ministero di Giustizia n. 150/2023, ha come obiettivo l'incontro delle parti in lite.

A tal fine l'Organismo, in ossequio alla richiamata normativa, con il presente atto stabilisce le regole degli incontri tra le parti secondo i principi di informalità, rapidità, riservatezza, indipendenza, imparzialità e trasparenza.

In conformità a quanto previsto dall'art 6 D.M. 150/2023 lett.p) l'Organismo si avvale di una Piattaforma Informatica che consente:

- la disponibilità di un registro informatizzato idoneo a ricevere, conservare e registrare le annotazioni relative ai dati identificativi delle parti, il numero d'ordine progressivo dei procedimenti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento, il suo esito, l'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, del D.Lgs 28/2010 s.m.i., l'eventuale rifiuto di tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo, l'accordo di conciliazione o il verbale dal quale risulta la conciliazione, tutti completi di data;

In ossequio alla normativa vigente e per i fini indicati, l'Organismo adotta il presente Regolamento, ovvero il "Regolamento generale della procedura di mediazione"

REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE CIVILE COMMERCIALE

ART. 1

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento, si intende:

- per «**mediazione**»: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
- per «**mediatore**»: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
- per «**conciliazione**»: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
- per «**Organismo di mediazione**», o semplicemente «Organismo», l'ente privato iscritto nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, deputato a gestire il procedimento di mediazione ai sensi della normativa vigente;
- per «**Organismo ADR**», l'ente privato iscritto nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia che gestisce le controversie nazionali e transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo II-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, iscritto nella sezione speciale per gli organismi ADR;
- per «**lite transfrontaliera**»: la controversia di cui all'articolo 12, comma 1-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
- per «**sede operativa**»: la sede nella quale può svolgersi l'attività di mediazione, diversa dalla sede legale, approvata dal responsabile del registro;
- per «**Responsabile dell'Organismo**» il soggetto, inserito nell'elenco, che svolge le specifiche funzioni ad esso attribuite dal decreto legislativo;
- per «**regolamento di procedura**»: il presente atto, adottato dall'organismo, contenente l'autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi e gli altri contenuti indicati dal regolamento;
- per «**codice etico**»: il documento redatto dall'organismo che contiene le regole di condotta dell'organismo e dei mediatori;
- per «**indennità**», l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione fornito dagli organismi, comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione;
- per «**spese vive**», le spese, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali

e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'articolo 16, comma 4.

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica a tutte le procedure di mediazione depositate presso l'Organismo, ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i., al D.M. 150/2023 ed in generale a tutte le procedure di mediazione a fini conciliativi delle controversie, gestite dall'Organismo che le parti intendono risolvere bonariamente.

ART. 3

DEPOSITO DELLA DOMANDA E ADESIONE AL PROCEDIMENTO

3.1. Deposito

Per avviare un procedimento di mediazione presso l'Organismo è necessario depositare presso la Segreteria una domanda di mediazione utilizzando il modello scaricabile dal sito istituzionale www.italianamediazione.it

In alternativa, la domanda può essere redatta in carta libera, indicando tutti i dati ritenuti essenziali al fine dell'accettazione del deposito stesso, quali:

- a.** l'indicazione dell'Organismo *"Italiana Mediazione iscritto al n° 791 del Registro"* quale Organismo deputato alla gestione del procedimento;
- b.** la competenza territoriale ovvero il Foro competente deputato allo svolgimento del procedimento di mediazione ovvero l'espressa richiesta/accettazione dell'applicazione del Foro in deroga ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 28/2010 e sue integrazioni e modifiche;
- c.** i dati identificativi e i recapiti completi della parte/i istante e della parte/i chiamata/e, eventuali rappresentanti, con espressa indicazioni dei poteri di rappresentanza e dei documenti che li giustificano, ovvero dei consulenti, cui vadano recapitate tutte le eventuali comunicazioni;
- d.** i dati identificativi ed i recapiti completi di eventuali avvocati assistenti della parte, comprensivi di indirizzo PEC del professionista cui vadano recapitate tutte le eventuali comunicazioni;
- e.** l'oggetto della controversia;
- f.** le ragioni della pretesa;
- g.** il valore della controversia, in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Qualora tale indicazione non sia possibile, la

domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti, il valore della lite è determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti.

- h.** l'espressa accettazione del Regolamento e della Tabella delle Indennità in vigore al momento del deposito della domanda;
- i.** copia attestante il pagamento delle spese di avvio e di mediazione, che costituisce parte integrante del deposito di ogni domanda e/o di ogni adesione ai procedimenti;
- j.** eventuali termini di decadenza o di prescrizione della domanda Italiana Mediazione srl non può essere ritenuta responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'organismo;
- k.** eventuali richieste specifiche sulle modalità di recapito delle comunicazioni, che diversamente avverranno a mezzo pec, se l'indirizzo della/e parti chiamata/e viene indicato nell'istanza o a mezzo raccomandata a.r. o comunque con ogni altro mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione;
- l.** l'indicazione ed allegazione dell'Ordinanza con la quale il Giudice ha disposto il procedimento di mediazione, oppure del contratto, statuto o atto costitutivo dell'ente pubblico o privato in cui è prevista una clausola di mediazione;
- m.** copia della procura rilasciata in favore del legale ai fine della partecipazione al procedimento di mediazione, nei casi di cui all'art. 5, comma I, D.Lgs. 28/2010, nonché della carta d'identità e codice fiscale della/e parte/i, del Legale, ovvero di eventuali Consulenti.

La domanda così redatta e corredata dai relativi allegati deve essere inviata, preferibilmente, a mezzo PEC all'indirizzo istituzionale dell'Organismo (admin@pec.italianamediazione.it). E' consentito il deposito della domanda a mezzo posta elettronica ordinaria o brevi manu presso la segreteria di una delle sedi dell'Organismo o comunque con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione da parte dell'organismo.

In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda ai sensi dell'art. 4 D.lgs. 28/2010 s.m.i. In ogni caso non saranno restituiti gli importi versati a

titolo di spese di avvio e di primo incontro, nel caso in cui le parti decidano che la mediazione dovesse svolgersi presso altri Organismi.

3.2 Ricevuta di deposito e notifica dell'invito in Mediazione

A deposito effettuato, l'Organismo, tramite la Segreteria, comunica alla/e parte/i istante/i l'avvenuta ricezione dell'istanza richiedendo, ove necessario, ogni altro elemento ad integrazione della stessa, al fine del regolare svolgimento di tutti gli adempimenti inerenti alle procedure di fissazione dell'incontro e/o di convocazione.

La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro, i costi del procedimento e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.

Nella convocazione l'Organismo rende edotte la/le parti chiamate delle conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione di cui all'art. 12-bis del vigente D.Lgs. 28/2010.

Tenuto conto che la domanda di mediazione, solo dal momento della comunicazione alle altre parti, produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta, la parte istante può, in aggiunta all'organismo, a tal fine a comunicare alla/e altra/e parte/i la domanda di mediazione già presentata all'Organismo.

3.3 Adesione

La parte o le parti chiamate in mediazione sono invitate a comunicare la propria adesione, almeno **cinque** giorni prima della data fissata per il primo incontro di mediazione.

L'adesione al procedimento di mediazione dovrà avvenire secondo i medesimi criteri formali relativi al deposito, utilizzando l'apposita modulistica presente sul sito dell'Organismo www.italianamediazione.it ovvero in carta libera indicando tutti i dati ritenuti essenziali al fine dell'accettazione dell'adesione stessa, come indicati al punto 3.1, allegando la prova dell'avvenuto pagamento delle relative spese di avvio e spese di primo incontro, a pena di irricevibilità della medesima.

L'atto di adesione che introduce una ulteriore domanda ne indica il valore ai sensi degli articoli 10-15 del Codice di Procedura Civile.

L'adesione così redatta e corredata dai relativi allegati deve essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo istituzionale dell'Organismo.

ART. 4

DURATA, LUOGO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE

4.1. Durata della procedura di mediazione

Ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 28/2010 comma 1 s.m.i., la mediazione ha una durata di sei mesi prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6 D.lgs 28/2010, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.

Ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 28/2010 comma 2 s.m.i., in caso cioè di mediazione disposta dal giudice ai sensi dell'art. 5 comma 2 o dell'art. 5 quater comma 1, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.

Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso di cui al comma 1 dell'art. 6 D.lgs. 28/2010 s.m.i. decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione mentre nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell'articolo 5, comma 2 D.lgs. 28/2010, ovvero ai sensi dell'articolo 5-quater D.lgs. 28/2010, comma 1, il termine decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti di cui ai precedenti articoli.

La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 risulta da accordo scritto dalle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.

4.2 Luogo di svolgimento della procedura di mediazione

La mediazione ha luogo presso la sede legale ovvero presso le sedi operative dell'Organismo di Mediazione.

Il luogo di svolgimento della mediazione è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'Organismo.

4.3 Modalità di svolgimento della procedura di mediazione

La procedura di mediazione può svolgersi in presenza, nei luoghi previsti dal punto 4.2 o in modalità telematica, ai sensi dell'art. 8 bis d.lgs 28/2010 o, al di fuori dei casi disciplinati dall'art. 8 bis, con modalità audiovisive da remoto ai sensi dell'art. 8 ter d.lgs 28/2010.

La parte istante al momento dell'invio della domanda di mediazione ovvero la parte invitata al momento dell'adesione possono manifestare la volontà di svolgimento della mediazione in modalità telematica ovvero in presenza.

Il responsabile dell'Organismo, sentito il mediatore, valutato l'oggetto della mediazione, il numero delle parti coinvolte e la residenza/domicilio delle predette, determinerà le modalità di

svolgimento del primo incontro e degli eventuali successivi, fermo restando il disposto di cui agli artt. 8bis e 8ter del D.Lgs 28/20210.

ART. 5

NOMINA DEL MEDIATORE

5.1 Criteri di Nomina del mediatore

Il mediatore è designato dal Responsabile dell'Organismo, in base al principio di rotazione, tra gli iscritti nell'elenco dei mediatori dell'Organismo, sempre aggiornato e consultabile sul sito istituzionale dell'Organismo stesso.

La nomina del mediatore avviene con modalità atte ad assicurare, oltre che la riservatezza del procedimento l'imparzialità, l'indipendenza, la neutralità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico da parte del mediatore, secondo i seguenti criteri, rispettosi della specifica competenza del mediatore e idonei ad assicurare la rotazione.

Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori si potrà procedere, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, a identificare la necessaria competenza professionale che appare maggiormente idonea e, in tale ambito, il grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo).

Ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione. Se la controversia presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà applicare il criterio della turnazione tra mediatori di pari grado di competenza.

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

L'Organismo, nel caso di particolari o straordinarie esigenze organizzative, si riserva la possibilità di indicare il nominativo del mediatore una volta decorso il termine per l'adesione della parte invitata in mediazione. Altresì l'Organismo, in caso di mancata adesione ovvero di assenza di adesione entro i termini indicati dal presente regolamento, si riserva la possibilità di variare il nominativo del mediatore. In entrambi i casi con il consenso della parte istante.

5.2 Indicazione concorde del mediatore ad opera delle Parti

Le parti possono indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'organismo.

In difetto di indicazione concorde del mediatore, ovvero quando il responsabile dell'organismo ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, verrà designato

un mediatore secondo i criteri predeterminati di assegnazione degli affari di mediazione, rispettosi della specifica competenza del mediatore e idonei ad assicurare la rotazione.

5.3 Nomina di mediatori altri Organismi

L'Organismo si riserva la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri Organismi iscritti al Registro, con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo stipulato anche per singola procedura ai sensi degli articoli 6 comma 1 lettera t, 22 comma 1 lettera s del Dm 150/2023.

ART. 6

ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ, NEUTRALITÀ E RISERVATEZZA. SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE. DOVERI DEL MEDIATORE

6.1 Accettazione della nomina da parte del Mediatore

Il mediatore nominato non può iniziare il procedimento prima di aver sottoscritto la dichiarazione di indipendenza e imparzialità prevista dall'art. 14 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 28/2010 s.m.i.

Il mediatore rende la suddetta dichiarazione con la seguente formula:

*"Il sottoscritto **MEDIATORE** (nome cognome), CF (), mediatore regolarmente iscritto nell'elenco dell'Organismo Italiana Mediazione*

DICHIARA DI ACCETTARE L'INCARICO DI MEDIATORE

Nel procedimento di mediazione nr. (nr identificativo) fra:

***PARTE ISTANTE** (dati identificativi)*

***PARTE CONVENUTA** (dati identificativi)*

DICHIARA ALTRESÌ

- di aver preso visione della domanda e dei relativi allegati e di impegnarsi a prendere visione dell'adesione e dei relativi allegati oltre a tutti i documenti resi disponibili dalle parti prima del primo incontro di mediazione;

- di essere e rimanere indipendente, imparziale e neutrale nei confronti delle parti in lite

-di mantenere la riservatezza prevista dalla normativa

- di rispettare il Regolamento ed il Codice Etico di comportamento dell'Organismo di Mediazione pubblicato anche sul sito istituzionale."

Luogo e data

L'accettazione di nomina contiene il numero di procedura di mediazione rubricata dall'Organismo, i riferimenti delle parti e l'esplicita dichiarazione del mediatore:

- di aver preso visione della domanda e dell'adesione, se antecedente alla nomina e dei relativi allegati resi disponibili dalle parti prima del primo incontro di

mediazione;

- di essere e rimanere indipendente, imparziale e neutrale;
- di mantenere la riservatezza;
- di rispettare il Codice Etico di comportamento pubblicato sul sito istituzionale.

L'accettazione di nomina viene effettuata con sottoscrizione analogica/digitale di apposito modulo.

6.2 Cause d'incompatibilità del Mediatore

Le cause d'incompatibilità del Mediatore sono previste dal codice etico dell'Organismo e, quando pertinente, si applicano altresì i codici deontologici di appartenenza del singolo mediatore.

6.3 Sostituzione del Mediatore

Il mediatore che ha accettato l'incarico si impegna a svolgerlo personalmente.

In caso di sopravvenuta oggettiva impossibilità del mediatore di svolgere il suo incarico, il Responsabile dell'Organismo provvederà senza indugio alla sua sostituzione nel rispetto dei criteri previsti dal punto 5.1.

A procedimento iniziato, le parti, in presenza di qualsiasi fatto sopravvenuto che possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza o la neutralità del mediatore, possono chiedere al responsabile dell'organismo la sostituzione del mediatore.

Qualora si debba provvedere alla sostituzione e nuova nomina di mediatore nell'ambito di un procedimento assegnato al Responsabile dell'Organismo, sulla sostituzione e sulla nuova nomina avrà potere decisionale il mediatore più anziano di iscrizione al Registro espressamente indicato nell'elenco dei mediatori dell'Organismo e tra questi quello con maggiore anzianità di iscrizione ad un albo professionale.

6.4. Doveri del Mediatore

Al mediatore ed ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Inoltre, il mediatore deve:

a. sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di indipendenza e di imparzialità secondo le formule previste dal punto 6.1 del presente regolamento di procedura.

b. comunicare immediatamente al responsabile dell'organismo e alle parti tutte le

circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità;

c. formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;

d. corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.

Il mediatore ha il dovere di considerare tutte le circostanze inerenti al caso e prioritariamente la volontà delle parti, in funzione di trovare una rapida e soddisfacente risoluzione della controversia. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione.

Ove il mediatore lo ritenga opportuno ai fini organizzativi, può avere contatti con le parti e/o i loro avvocati al di fuori degli incontri del procedimento, fermo quanto previsto al paragrafo 8.3.

ART. 7

PRESENZA DELLE PARTI, RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA LEGALE

7.1 Presenza delle parti e rappresentanza

Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione.

In presenza di giustificati motivi da documentare all'Organismo di Mediazione, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.

I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia.

Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

La delega per la partecipazione all'incontro di mediazione è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Il delegato ha l'onere di consegnare all'organismo copia della delega e del proprio documento di identità. Nei casi di cui all'art. 11 comma 7 D.Lgs 28/2010 il delegante può conferire la delega con firma autenticata da pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

7.2 Assistenza legale

In procedimenti la cui natura sia obbligatoria, e quando la mediazione è demandata dal giudice è d'obbligo che le parti in mediazione siano assistite da un legale.

Nei procedimenti la cui natura sia volontaria, non è d'obbligo l'assistenza dei legali di parte, non escludendo la possibilità di permettere loro di intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del d.lgs. 28/2010.

In caso di mancata assistenza legale di una o di tutte le parti, sarà onere delle parti richiedere al Tribunale competente, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico, l'omologazione dell'accordo di mediazione.

7.3 Altri Soggetti autorizzati a presenziare agli incontri di mediazione

Possono prendere parte agli incontri e pertanto accedere alle sale di mediazione tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, che siano stati espressamente indicati da parte istante in fase di deposito della domanda, ovvero i soggetti indicati, con l'adesione, dalle parti aderenti, salvo nei casi in cui, fatta espressa richiesta al mediatore, ciò non sia espressamente autorizzato e consentito dalla/e contrapposte parte/i coinvolta/e nel procedimento. In tal caso il mediatore avviserà i soggetti partecipanti, diversi dalle parti degli obblighi di riservatezza, verbalizzando i nominativi dei medesimi.

ART. 8

SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI DI MEDIAZIONE

8.1 Svolgimento del primo incontro di mediazione

Il primo incontro di mediazione si svolge nel giorno e secondo le modalità indicate nella convocazione di cui al punto 4.2 del presente regolamento.

Il Mediatore, nei casi di cui all'art. 5 comma 1 e 5-quarter del D.lgs. 28/2010 tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.

Il tempo destinato allo svolgimento del primo incontro di mediazione non può essere inferiore a due ore.

Il primo incontro potrà proseguire oltre le due ore, nell'ambito della medesima giornata, qualora ricorrano le seguenti condizioni: particolare complessità delle questioni controverse, rilevante numero delle parti, concreta possibilità del buon esito della procedura di mediazione.

Il mediatore verifica l'identità delle parti presenti e chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

Al primo incontro il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo

confronto sulle questioni controverse.

Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

8.2 Incontri successivi al primo

Il mediatore può aggiornare la mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni, o documenti necessari e idonei per qualsiasi ragione ad agevolare la risoluzione della controversia.

Per gli incontri successivi al primo il mediatore ha obbligo di redigere verbale di aggiornamento che procede a sottoscrivere ed a depositare presso la Segreteria dell'Organismo affinché ne trasmetta copia alle parti.

8.3 Svolgimento di sessioni separate

Il mediatore gestisce gli incontri di mediazione, anche telematicamente se richiesto, in sede congiunta o separata, nelle forme ritenute più opportune, in virtù degli artt. 3, comma 3 e art. 8 del Dlgs 28/2010 s.m.i.

Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo il consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

8.4 Nomina di Consulente Tecnico

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, con il previo consenso delle parti, il mediatore può avvalersi di esperti dallo stesso nominati purché siano essi iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali.

Il loro compenso è interamente a carico delle parti ed è determinato secondo le tariffe professionali statuite con i relativi decreti ministeriali pertinenti, se esistenti, stabilite con d.m. 30 maggio 2002 per i periti e i CTU nominati dal tribunale, o diversamente concordato con le parti, sempre preventivato ed approvato in sede di specifico incontro, cui segue la definitiva nomina.

Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire che la relazione prevista dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo possa essere prodotta nell'eventuale giudizio, anche in deroga all'art. 9 D.Lgs 28/2010.

In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'art. 116, comma primo, del Codice di procedura civile.

8.5 Proposta del mediatore

Il mediatore può formulare una proposta in presenza dei requisiti e con le modalità previste dall'art. 11 D.lgs. 28/2010.

Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta, in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.

In ogni caso, salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

Prima della formulazione della proposta di mediazione il mediatore, anche a verbale, dovrà rendere edotte le parti delle conseguenze processuali previste dell'art. 13 D.lgs. 28/2010.

8.6 Richieste di rinvio degli incontri di mediazione

Tutte le richieste di rinvio del primo incontro delle parti convocate che saranno comunicate all'Organismo senza la formale adesione della parte invitata con le modalità regolate dal punto 3.4 del presente Regolamento non saranno esaminate.

La richiesta di rinvio del primo incontro comunicata a mezzo pec della parte istante, purché essa sia giustificata, ed avvenga in tempo utile per provvedervi e senza aggravii di comunicazione alle altre parti può essere accolta .

Parimenti può altresì essere accolta la richiesta di rinvio del primo incontro dalle parti aderenti quando sia stata comunicata con pec, trasmessa obbligatoriamente anche alla parte e/o parti istanti, purché siano indicati i motivi giustificativi;

L'Organismo, sentito il mediatore incaricato, in ogni caso si riserva di respingere le richieste di rinvio degli incontri di mediazione successivi al primo, già calendarizzati e preventivamente concordati tra il mediatore e le parti.

ART. 9

CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE E VERBALI

9.1 Conclusione della procedura di mediazione

La mediazione si considera conclusa quando il verbale di chiusura viene depositato dal mediatore incaricato presso la segreteria dell'Organismo. Ogni decorrenza di eventuali termini decorre pertanto da questa data.

Il verbale conclusivo può prevedere che:

- a.** le parti non abbiano aderito alla procedura di mediazione.
- b.** le parti abbiano conciliato la controversia, anche in seguito alla proposta del mediatore.
- c.** le parti abbiano manifestato l'impossibilità di conciliare la lite.

L'Organismo si riserva di chiudere d'ufficio la procedura di mediazione per protratta inerzia, indisponibilità delle parti ovvero per scadenza del termine finale.

9.2 Verbale di mancato accordo

Quando l'accordo non è raggiunto il mediatore ne dà atto nel verbale.

Il verbale di mancato accordo contiene altresì l'eventuale proposta del mediatore con l'indicazione della/e parte/i che l'hanno rifiutata.

Con l'assenso scritto di tutte le parti e del mediatore è possibile inserire nel verbale di mancato accordo, eventuali dichiarazioni aggiuntive.

9.3 Verbale di accordo

Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.

Se richiesto da tutti le parti, il mediatore può comprendere il testo dell'accordo nel corpo del verbale conclusivo.

L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo valore.

Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento, il Responsabile dell'Organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la Segreteria dell'Organismo.

Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.

Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del Codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, scelto dalle parti.

L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

Il verbale contenente l'eventuale accordo di conciliazione è redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l'Organismo.

9.4 Utilizzabilità dei risultati delle negoziazioni paritetiche

L'organismo si riserva la possibilità di stipulare specifici accordi in base ai quali è possibile utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi

dell'art. 137 del Codice del consumo e le imprese, o loro associazioni aventi per oggetto la medesima controversia.

Tali accordi verranno resi pubblici e aggiornati sul sito internet dell'Organismo.

9.5 Verbali di aggiornamento/rinvio degli incontri

Salvo diversa determinazione del mediatore, ovvero espressa richiesta delle parti, i verbali di aggiornamento degli incontri successivi al primo, saranno sottoscritti esclusivamente dal mediatore e depositati presso la Segreteria dell'Organismo.

ART. 10

RISERVATEZZA

10.1 Obblighi di riservatezza

Tutte le informazioni in qualunque modo acquisite nel corso della Mediazione sono riservate.

I Mediatori, e tutti coloro che prestano il proprio servizio all'interno dell'Organismo non possono essere obbligati a riferire informazioni o fatti appresi nel corso della Mediazione, a testimoniare o comunque a produrre elementi di prova riguardanti la Mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura.

Le parti e ogni altra persona partecipante alla Mediazione – inclusi gli avvocati ed eventuali consulenti – sono tenuti a mantenere la massima riservatezza e a non fare affidamento, o presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura:

- a.** opinioni espresse, suggerimenti o offerte fatte dalla controparte, o dal mediatore;
- b.** ammissioni fatte dalla controparte;
- c.** la circostanza che una delle parti abbia o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte o dal mediatore.

L'obbligo di riservatezza non opera se e nella misura in cui:

- a.1 tutte le parti dichiarano di derogarvi;
- a.2 sussiste un diverso obbligo di Legge da valutare caso per caso;
- a.3 esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o alla salute di una persona;
- a.4 esiste il pericolo concreto di imputazione penale in caso di osservanza dell'obbligo.

10.2 Responsabilità delle Parti

Le parti hanno l'onere di segnalare quelli che, tra i documenti depositati, debbano essere ritenuti riservati e sottoposti a vincolo di segretezza.

È di competenza esclusiva delle parti verificare:

- a.** l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione;
- b.** eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e non riconducibili alla condotta negligente dell'Organismo;
- c.** il Tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
- d.** le indicazioni circa l'oggetto, le ragioni della pretesa e la natura della controversia contenute nell'istanza di mediazione;
- e.** l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario;
- f.** i recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- g.** la determinazione del valore della controversia;
- h.** la forma e il contenuto dell'atto di delega/procura sostanziale al proprio rappresentante;
- i.** le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
- j.** la non esistenza di più istanze di mediazione relative alla stessa controversia;
- k.** ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza sino alla conclusione della procedura.

L'Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, decadenze o prescrizioni non riconducibili al comportamento non diligente dell'Organismo stesso, conseguenti a:

- a.1 imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.

Uniche responsabili del detto inadempimento sono le parti interessate.

Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la comunicazione del deposito della domanda di mediazione può essere fatta anche a cura della parte istante, ancorché senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione, fermo restando l'obbligo dell'Organismo di effettuare le comunicazioni.

ART. 11

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI, RICHIESTA COPIE E CONSERVAZIONE

DOCUMENTI

11.1 Accesso agli atti

Ciascuna parte che ha formalmente attivato la procedura di mediazione, o aderito alla stessa, ha diritto di accesso:

- a.** agli atti depositati nelle sessioni comuni;
- b.** agli atti depositati nella propria sessione separata.

Il diritto di accesso agli atti potrà essere anche garantito dall'organismo tramite collegamento telematico ad una piattaforma di gestione delle procedure di mediazione, ove operante, con le proprie credenziali di accesso in seguito a registrazione in autonomia delle parti con il proprio indirizzo mail e password e verifica dell'identità delle stesse.

Sino alla data di attivazione del detto servizio ovvero allorquando le parti che non riescano/possano accedere telematicamente ai fascicoli in formato digitale dovranno inviare richiesta scritta all'organismo di accesso agli atti depositati nelle sessioni comuni e/o depositati nella propria sessione separata a mezzo pec.

L'Organismo, entro 15 giorni dalla richiesta, fisserà un appuntamento con i richiedenti per consentire l'accesso agli atti presso la sede legale ove sono conservati.

11.2 Richiesta copie degli atti

L'organismo, su richiesta e con costi di riproduzione appresso indicati a carico di ciascuna delle parti che hanno partecipato alla procedura di mediazione, rilascia:

- a.** i verbali della procedura;
- b.** il documento contenente l'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28/2010;
- c.** l'eventuale rifiuto di tale proposta;
- d.** il verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo o il verbale dal quale risulta la conciliazione a condizione che il pagamento delle indennità di mediazione sia regolato nella sua interezza.

L'organismo conserva gli atti e i dati inseriti nei registri informatizzati relativi ai procedimenti trattati, in conformità all'articolo 2961, primo comma, del Codice civile, per un periodo non inferiore a tre anni.

L'avvenuto pagamento delle spese di mediazione è condizione per il rilascio del verbale di mancata partecipazione e del verbale sia positivo che negativo.

Il rilascio di copie è consentito, come stabilito dall'art. 28, comma 3, del DM 150-2023, a fronte del pagamento di € 0.50 centesimi per ciascun foglio/pagina;

11.3 Conservazione e trattamento dei dati

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione avviene in conformità a quanto dispone l'art. 47, comma 6.

I dati forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione sono trattati con l'adozione di ogni misura tecnica e organizzativa idonea alla tutela dei dati personali trattati, assicurando altresì la sicurezza dei medesimi per tutte le fasi del trattamento.

L'Organismo tratta i dati in conformità del relativo regolamento GDPR e per le procedure telematiche in conformità al Codice dell'Amministrazione digitale e del D.M. 150/23.

11.4 Diritti di informazione e facoltà delle parti in caso di sospensione o cancellazione dell'organismo

Ai sensi dell'art.40 D.M. 150/2023, l'organismo, ricevuto il provvedimento di sospensione o di cancellazione, ne dà immediata comunicazione della sua adozione e della data di decorrenza dei suoi effetti, rispettivamente, ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso, per tramite di comunicazione scritta, e attestano al responsabile del registro l'adempimento di tale onere.

Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione l'organismo non può erogare i servizi previsti dal decreto 150/2023.

La cancellazione non fa venire meno l'obbligo di conservazione previsto dall'articolo 8-bis, comma 5, del decreto legislativo e dall'articolo 16, comma 4, del 150/2023

La cancellazione per qualsiasi causa preclude per due anni all'organismo di chiedere l'iscrizione.

Ai sensi dell'art. 41 D.M. 150/2023 la procedura di mediazione in corso avanti a un organismo sospeso o cancellato può proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione prevista dall'articolo 39, comma 3, la parte che ha avviato la procedura di mediazione può individuare un altro organismo mediante presentazione di apposita domanda che deve contestualmente essere comunicata alle altre parti della procedura di mediazione e all'organismo sospeso o cancellato.

Tale richiesta può contenere l'indicazione dello stesso mediatore designato dall'organismo sospeso o cancellato, a condizione che detto mediatore sia inserito nell'elenco dell'organismo individuato ai sensi del primo periodo e che il provvedimento sanzionatorio non sia stato adottato per motivi attinenti al comportamento del mediatore in questione. Se nel termine indicato nel primo periodo non è depositata la richiesta di prosecuzione, entro i successivi quindici giorni può provvedervi la parte chiamata che ha aderito alla mediazione.

L'organismo che riceve l'istanza prevista dal comma 2 non può rifiutare di svolgere la mediazione, se non per giustificato motivo.

L'organismo sospeso o cancellato, quando la mediazione prosegue ai sensi del comma 1, cura l'immediata trasmissione degli atti fino a quel momento compiuti all'organismo avanti al quale prosegue la procedura, conservandone copia.

ART. 12

SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DELLE SPESE E INDENNITÀ DI MEDIAZIONE - CRITERI DI DETERMINAZIONE

12.1 Soggetti tenuti al pagamento delle spese e indennità di mediazione

In caso di conciliazione o di prosecuzione ad incontri successivi al primo, ai sensi dell'art. 34 DM 150/2023 le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le ulteriori spese di mediazione.

Ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell'organismo li considera come una parte unica.

Il Responsabile dell'Organismo non considera come unico centro di interessi due o più parti, istanti o aderenti, che siano assistiti dal medesimo difensore, salvo che i medesimi, sia se parti istanti, sia se parti aderenti, non abbiano interessi giuridici in conflitto nella lite avente il medesimo oggetto della procedura di mediazione, e/o che i rispettivi interessi giuridici non possano essere scissi.

12.2 Criteri di calcolo delle spese e indennità di mediazione

Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive.

Le spese di avvio e di primo incontro, sono dovute e versate da ciascuna parte, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento della adesione, a pena di irricevibilità delle medesime.

L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore previste dai successivi commi 5 e 6 del presente articolo.

Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'articolo 16, comma 4 del DM 150/2023.

Sono dovuti e versati a titolo di **spese di avvio** i seguenti importi:

- € 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;

- € 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;
- € 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato;

Sono dovuti a titolo di **spese di mediazione** i seguenti importi:

- € 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;
- € 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;
- € 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto;

Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 28 DM 150/2023.

Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute e versate da ciascuna delle parti le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alla tabella approvata dal responsabile del registro, nella misura indicata alla TABELLA A D.M. 150/2023, detratti gli importi previsti dal comma 5 dell'art. 28 DM 150/2023 con una maggiorazione del dieci per cento.

Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la tabella approvata dal responsabile del registro, nella misura indicata alla TABELLA A del D.M. 150/2023, detratti gli importi previsti dal comma 5 dell'art. 28 del DM 150/2023.

In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la tabella approvata dal responsabile del registro, nella misura indicata nella TABELLA A del D.M. 150/2023, detratti gli importi previsti dal comma 5 dell'art. 28 del DM 150/2023, con una maggiorazione del venticinque per cento.

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, le spese di mediazione, determinate in conformità al presente articolo, sono ridotte di un quinto.

Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le ulteriori spese di mediazione determinate secondo la legge vigente e il presente regolamento.

Quando le spese di mediazione sono determinate in base al presente articolo, in caso di conciliazione, possono essere maggiorate, in misura non superiore al 20% in ragione di uno dei seguenti elementi oggettivi di complessità:

- 1) esperienza e competenza del mediatore designato concordemente dalle parti
- 2) complessità delle questioni oggetto della procedura quali:
 - numero di incontri uguale o superiore a cinque

- numero di centri d'interesse uguale o superiore a cinque
- svolgimento di consulenza tecnica del presente regolamento
- proposta del mediatore

In ogni caso le spese di mediazione non possono derogare i minimi indicati nella tabella delle spese di mediazione.

L'organismo di mediazione adotta la tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici di cui all'art. 31 del d.m. n.150/2023 allegato A. (art. 13, comma 4, d.m. 150/2023)
TABELLA A (articolo 31,comma 1) allegata al D.M. 150/2023.

TABELLA A
(articolo 31, comma 1)

TABELLA DELLE SPESE DI MEDIAZIONE

VALORE DELLA LITE	SPESE in euro	
	Minimi	Massimi
Fino a euro 1.000,00	80,00	160,00
da euro 1.001,00 a euro 5.000,00	160,00	290,00
da euro 5.001,00 a euro 10.000,00	290,00	440,00
da euro 10.001,00 a euro 25.000,00	440,00	720,00
da euro 25.001,00 a euro 50.000,00	720,00	1.200,00
da euro 50.001,00 a euro 150.000,00	1.200,00	1.500,00
da euro 150.001,00 a euro 250.000,00	1.500,00	2.500,00
da euro 250.001,00 a euro 500.000,00	2.500,00	3.900,00
da euro 500.001,00 a euro 1.500.000,00	3.900,00	4.600,00
da euro 1.500.001,00 a euro 2.500.000,00	4.600,00	6.500,00
da euro 2.500.001,00 a euro 5.000.000,00	6.500,00	10.000,00